

Rassegna di giurisprudenza



Acque

■ TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV – 26 ottobre 2009, n. 4896

Acque pubbliche – Giurisdizione del TSAP – Limiti – Fattispecie – Servizio idrico integrato – Pubblici servizi – Giurisdizione esclusiva del TAR – Art. 7, c. 1, L. n. 205/2000.

La giurisdizione del T.S.A.P. sussiste soltanto nei casi in cui “i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche (...), mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche” (Consiglio di Stato, V, 21 novembre 2003, n. 7614). (fattispecie relativa alla controversia in ordine alla possibilità di ricomprendere tra le infrastrutture del soggetto gestore del servizio idrico a livello provinciale anche un impianto di trattamento rifiuti. In rapporto a tale fattispecie, il TAR ha ritenuto applicabile anche l’art. 7, comma 1, della legge n. 205 del 2000 che ha attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva per tutte le controversie in materia di pubblici servizi, nell’ambito del quali va sicuramente ricompreso il servizio idrico integrato).

ACQUA – Servizio idrico integrato - Gestore – Infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali – Affidamento in concessione d’uso gratuito – Artt. 153 e 143 d.lgs. n. 152/2006 – Oggetto dell’affidamento - Nozione di proprietà pubblica – Interpretazione estensiva – Esclusione.

Ai sensi dell’art. 153, comma 1, del Testo unico ambientale (d.lgs. n. 152/2006) “le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell’articolo 143 sono affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato”. Oggetto di affidamento, normativamente previsto, sono pertanto soltanto “gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica” individuati dall’art. 143 citato. La nozione di proprietà pubblica di cui alla ricordata norma deve essere interpretata in senso letterale, non potendosi ricomprendere nel suo significato anche quei beni appartenenti a soggetti privati, affidatari di un servizio pubblico oppure partecipati, in misura anche totalitaria, da un soggetto pubblico. Trattandosi difatti del trasferimento coattivo di un bene da un soggetto ad un altro, quindi di una procedura di tipo ablatorio, non sembra possibile procedere ad interpretazioni estensive che determinino un sacrificio - in evidente violazione del principio di legalità - del diritto di proprietà di soggetti non contemplati espressamente dalla normativa.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR VENETO, Sez. III – 20 ottobre 2009, n. 2624

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Disciplina degli scarichi – Principi generali – Artt. 101 e 108 d.lgs. n. 152/2006 – Rispetto dei limiti tabellari – Conseguimento – Divieto di diluizione.

Dalla lettura in combinato disposto dell’art. 101 e dell’art. 108 del d.lgs. n. 152/2006, anche a seguito della modifica di cui al d.lgs. n. 4/2008, si evince che la disciplina in materia di tutela delle acque dall’inquinamento annovera, tra i criteri generali della disciplina degli scarichi, il principio che prevede che il rispetto dei limiti tabellari di scarico non deve essere conseguito mediante la diluizione, sia che essa avvenga con acque prelevate esclusivamente per questo scopo, sia che avvenga con acque di raffreddamento e di lavaggio.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Agricoltura, allevamento, alimenti e bevande

■ TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez. VI, 7/10/2009, Sentenza T-420/05

DIRITTO AGRARIO - INQUINAMENTO – Diritto processuale europeo - Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva clorotalonil – Iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE – Procedimento di valutazione – Direttiva 2005/53/CE – Ricorso di annullamento – Ricorso per carenza – Ricorso per risarcimento danni.

Nell'ambito di un procedimento comportante una rivalutazione di un prodotto esistente sul mercato (in specie clorotalonil) in base ad una pratica presentata dal produttore interessato, quest'ultimo deve essere strettamente associato alla valutazione e può avvalersi del diritto di essere informato delle principali lacune della sua pratica che ostano all'autorizzazione del suo prodotto e l'osservanza di siffatte garanzie procedurali è soggetta al sindacato giurisdizionale. Alla luce dei principi della certezza del diritto e del buon andamento dell'amministrazione, al di là delle situazioni di urgenza, la Commissione non può rifiutare l'autorizzazione di un prodotto esistente sul mercato senza aver messo l'interessato in condizione di fornire i dati appropriati per colmare tali lacune (sentenza del Tribunale 21/10/2003, causa T-392/02, Solvay Pharmaceuticals/Consiglio). Tuttavia, occorre ricordare che il principio del rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e idoneo a sfociare in un atto lesivo impone che i destinatari di decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista (sentenza della Corte 24/10/1996, causa C-32/95 P, Commissione/Lisrestal). In ogni caso, è di giurisprudenza costante che un'irregolarità procedurale comporta l'annullamento di una decisione soltanto se si dimostra che, in mancanza della stessa, la detta decisione avrebbe potuto avere un contenuto diverso (sentenza del Tribunale 5/04/2006, causa T-279/02, Degussa/Commissione; v. altresì, in tal senso, sentenza della Corte 29/10/1980, cause riunite 209/78 - 215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione). Nella specie, poiché la ricorrente non ha ottemperato al suo obbligo di presentare una pratica completa, il fatto che essa non sia stata consultata nella fase finale del procedimento, ossia al momento dell'invio dei progetti di direttiva e del rapporto di riesame al comitato, non poteva incidere sul contenuto della specificazione controversa, adottata in base alla pratica dell'altro notificante e che teneva conto della specificazione pubblicata dalla FAO nel febbraio 2005.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Ambiente e Territorio

■ TAR SICILIA, Palermo, Sez. I – 19 ottobre 2009, n. 1633

ASSOCIAZIONI E COMITATI – Impugnazione di provvedimenti lesivi dell'ambiente – Associazioni protezionistiche – Legittimazione – Poteri del giudice – Art. 13 L. n. 349/1986.

In materia di impugnazione di provvedimenti amministrativi lesivi dell'ambiente da parte delle associazioni protezionistiche, il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione delle associazioni locali, avendo l'art. 13 della l. 8 luglio 1986, n. 349 creato un ulteriore criterio di legittimazione, che si è aggiunto e non sostituito a quelli in precedenza elaborati dalla giurisprudenza per l'azionabilità dei c.d. "interessi diffusi" in materia ambientale (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, V, 14 giugno 2007, n. 3192).

ASSOCIAZIONI E COMITATI – Associazioni ambientaliste – Articolazioni territoriali – Legittimazione ad agire in giudizio – Esclusione – Carattere nazionale dell'associazione – Presupposto e limite – Previsioni statutarie di conferimento della legittimazione alle articolazioni locali – Irrilevanza.

Le articolazioni territoriali di associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13, l. 8 luglio 1986 n. 349, che ripetono il loro titolo legittimante da quello conferito all'Associazione nazionale di cui fanno parte, non sono dotate di autonoma legittimazione ad agire in giudizio nemmeno per

l'impugnazione di provvedimenti ad efficacia territoriale circoscritta. Il carattere nazionale (o, comunque, ultraregionale) dell'Associazione costituisce infatti, al contempo, presupposto del riconoscimento e limite della legittimazione speciale, che ha, pertanto, carattere ontologicamente unitario. Solo l'Associazione nazionale in quanto tale è, pertanto, da considerare titolare ex lege, in virtù delle caratteristiche fondanti il riconoscimento, della legittimazione alla causa e solo questa è giusta parte anche nei giudizi aventi ad oggetto provvedimenti ad effetti ambientali circoscritti. Irrilevanti appaiono, conseguentemente, eventuali specifiche previsioni statutarie di conferimento della legittimazione processuale ai rappresentanti delle articolazioni territoriali, avendo le stesse capacità di produrre effetti solo relativamente all'Ente e senza che ciò comporti una distribuzione della titolarità della situazione legittimante (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, VI, 19 ottobre 2007, n. 5453; 3 ottobre 2007, n. 5111; IV, 14 aprile 2006, n. 2151; V, 17 luglio 2004, n. 5136; IV, 11 luglio 2001, n. 3878; TAR Liguria, II, 17 marzo 2009, n. 323; TAR Lombardia Milano, IV, 15 dicembre 2008, n. 5786).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I – 8 ottobre 2009, n. 2286**

DIRITTO AMBIENTALE – Informazione ambientale – Convenzione di Aarhus – L. n. 108/2001 – Nozione di “informazione ambientale” – Art. 2 della Convenzione - Fattispecie.

Gli artt. 6 e 7 della Convenzione di Aarhus–ratificata in Italia con la Legge n. 108/2001 - obbligano l'Amministrazione ad informare il “pubblico”, qualora sia iniziato un processo decisionale comportante un impatto sull'ambiente, in modo tale da garantire ai soggetti interessati la possibilità di poter partecipare all'elaborazione di piani, programmi e politiche relative all'ambiente nella fase preliminare e quindi in uno stadio in cui tutte le operazioni siano ancora pendenti, cioè all'inizio del processo decisionale. L'art. 2 della Convenzione, nel definire la nozione di “informazione ambientale”, fa riferimento unicamente allo stato dell'ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) e ai fattori (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni) che possono incidere sull'ambiente, la salute e la sicurezza umana; ne deriva che non formano oggetto dell'informazione ambientale gli atti e i documenti relativi a fatti che non comportano un impatto ambientale (fattispecie relativa all'atto di intesa diretto a regolare le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti già incorso di esecuzione).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR TOSCANA, Sez. II – 6 ottobre 2009, n. 1505**

ASSOCIAZIONI E COMITATI – Interesse diffuso alla conservazione dell'ambiente – Tutela – Legittimazione ad agire – Riconoscimento giurisdizionale – Presupposti.

Il riconoscimento giurisdizionale della legittimazione ad impugnare atti amministrativi, a tutela dell'interesse diffuso alla conservazione dell'ambiente, può avvenire caso per caso in favore di enti associativi o comitati, purché questi non soltanto abbiano fra i propri scopi statuari la tutela ambientale ed operino nell'area geografica sulla quale il provvedimento contestato incide, ma rivestano in concreto una posizione differenziata in virtù di un adeguato grado di rappresentatività, di un collegamento stabile nel tempo con il territorio di riferimento, e di un'azione dotata di apprezzabile consistenza, anche tenuto conto del numero e della qualità degli associati (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3234; id., sez. V, 23 aprile 2007, n. 1830).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR MARCHE, Sez. I – 29 settembre 2009, n. 930**

AREE PROTETTE – SIC e ZPS – Valutazione di incidenza – Direttiva 92/43/CEE – Guida interpretativa – Piani settoriali soggetti a valutazione di incidenza – Piano di classificazione acustica – Esclusione – Ragioni.

La Commissione CE ha diramato la Guida interpretativa dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE, in cui sono definiti i criteri in base ai quali si può ritenere che un piano o un progetto siano tali da avere

incidenza sui valori tutelati dalla citata direttiva. Alle pagine 30 e seguenti del documento (in particolare al punto 4.3.2.) la Commissione afferma che anche i Piani settoriali sono soggetti alla valutazione di incidenza, ma, nel richiamare alcune tipologie di piani settoriali, menziona quelli relativi alle reti dei trasporti, quelli inerenti la gestione dei rifiuti o quelli relativi alla gestione dell'acqua, ossia tutti piani che, pur non essendo direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti di importanza comunitaria, hanno comunque un'incidenza significativa sugli habitat ricompresi nell'ambito di applicazione dei piani stessi. A parte la valenza non precettiva del citato documento, ciò che rileva è il fatto che non ogni piano o progetto teoricamente interferente con il bene ambiente è soggetto a valutazione di incidenza, altrimenti non ci sarebbe stato alcun bisogno di un'interpretazione autentica da parte delle Istituzioni comunitarie, dovendo essere sottoposto a valutazione di incidenza qualsiasi piano. Ne consegue che può ritenersi escluso dalla valutazione di incidenza il piano di classificazione acustica, il quale non ha natura urbanistica e non implica di per sé conseguenze sull'ambiente, attesa la funzione che ad esso riconnette la legge istitutiva. Tale funzione è più che altro quella di "fotografare" il territorio comunale dal punto di vista acustico, nel mentre gli atti di pianificazione (generale o esecutiva) capaci di incidere direttamente sull'habitat sono quelli urbanistici e quelli relativi alla realizzazione di opere pubbliche o private che presentano un certo impatto ambientale.

AREE PROTETTE – ZPS – Attività umane teoricamente incompatibili con le esigenze di tutela ambientale – Normativa comunitaria – Valutazione di incidenza.

La delimitazione delle Z.P.S. non sempre è tale da consentire di poter scindere in maniera netta le zone ancora "incontaminate" e quelle già antropizzate, per cui è del tutto possibile che una Z.P.S. inglobi al suo interno aree che, in base ai vigenti strumenti urbanistici, ospitano attività umane teoricamente incompatibili con le esigenze di tutela ambientale. Peraltro, la normativa comunitaria non vieta le attività umane all'interno dei siti compresi nella rete Natura 2000, ma le condiziona alla positiva valutazione di incidenza, la quale, a sua volta, è subordinata alla verifica della non compromissione di habitat naturali.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Beni ambientali, archeologici e culturali

■ CORTE COSTITUZIONALE – 29 ottobre 2009, n. 272

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Paesaggio – Nozione – Competenza esclusiva dello Stato – Regioni – Norme di tutela più elevata – Art. 2, c. 1, lett. a), b), c) L.r. Liguria n. 34/2007 – Illegittimità costituzionale.

Il paesaggio "valore primario" ed "assoluto" (sentenze nn. 183 e 182 del 2006), deve essere inteso come "la morfologia del territorio, riguardando esso l'ambiente nel suo aspetto visivo". La "tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali" (sentenza n. 367 del 2007); resta salva la facoltà delle Regioni "di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente" (sentenza n. 12 del 2009). Ne consegue l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34 (Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri), sia nel testo originario che nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 3 aprile 2008, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34. Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri), dato che la legge regionale è venuta a disciplinare un ambito, quello della tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, riservato in via esclusiva allo Stato.

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – AREE PROTETTE – Strumenti di pianificazione paesaggistica – Ordine di priorità – Piano paesaggistico e piano del parco - Art. 8, comma 2, lettera b), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34 – Illegittimità costituzionale.

È inibito alle Regioni introdurre disposizioni che alterino l'ordine di priorità tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica (e segnatamente tra il piano paesaggistico e il piano del parco), o, comunque, determinino un minor rigore di protezione ambientale poiché la tutela [...] apprestata dallo Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza (sentenza n. 378 del 2007). Ne deriva l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera b), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, – laddove prevede che spetti al Piano del parco l'individuazione degli «interventi da assoggettare o meno al nulla osta di cui all'art. 21 della legge regionale n. 12 del 1995», nonché le ipotesi in cui lo stesso nulla osta possa essere acquisito mediante autocertificazione di un tecnico a ciò abilitato.



Energia

■ CORTE COSTITUZIONALE – 6 novembre 2009, n. 282

ENERGIA – Insedimenti di impianti eolici e fotovoltaici – Potestà legislativa concorrente – Art. 117, c. 3, Cost.

La disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici è attribuita alla potestà legislativa concorrente in tema di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione (cfr. le sentenze n. 342 del 2008 e, soprattutto, n. 364 del 2006).

ENERGIA – Impianti eolici e fotovoltaici – Fonti rinnovabili – Art. 2 dir. n. 2001/77/CE – Art. 2, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 387/2003.

L'energia prodotta da impianti eolici e fotovoltaici è ascrivibile al novero delle fonti rinnovabili, come si evince dalla lettura dell'art. 2 della direttiva n. 2001/77/CE e dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387 del 2003.

ENERGIA – Fonti energetiche rinnovabile – Favor legis – Normativa comunitaria e nazionale – Direttiva 2001/77/CE e 2009/28/CE – D.lgs. n. 387/2003.

La normativa internazionale, quella comunitaria e quella nazionale manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti. In particolare, in ambito europeo una disciplina così orientata è rinvenibile nella citata direttiva n. 2001/77/CE e in quella più recente del 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), che ha confermato questa impostazione di fondo. In ambito nazionale, la normativa comunitaria è stata recepita dal decreto legislativo n. 387 del 2003, il cui art. 12 enuncia, come riconosciuto da questa Corte, i principi fondamentali in materia (così la sentenza n. 364 del 2006). Ulteriori principi fondamentali sono stati fissati, anche in questo ambito, dalla legge n. 239 del 2004 che ha realizzato «il riordino dell'intero settore energetico, mediante una legislazione di cornice» (sentenza n. 383 del 2005).

ENERGIA – Regione Molise – Art. 2, c. 1, lett. e), g), h), i), j), k), l) e n), L.r. n. 15/2008– Limiti all'insediamento degli impianti eolici e fotovoltaici – Illegittimità costituzionale – Art. 12, c. 10 d.lgs. n. 387/2003.

La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l) e n), della legge della Regione Molise n. 15 del 2008 è fondata. Le censurate previsioni individuano una serie di aree territoriali ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici. Dal canto suo, la normativa statale di cornice non contempla alcuna limitazione specifica, né divieti inderogabili, rinviando alle linee guida di cui all'art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003, il compito di «assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio». È ben vero che la richiamata disposizione statale abilita le Regioni a «procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti», ma ciò può aver luogo solo «in attuazione» delle predette linee

guida. Al momento attuale non risulta che le linee guida siano state adottate con le modalità previste dallo stesso comma 10, vale a dire in sede di Conferenza unificata. Al riguardo, questa Corte ha precisato che «la presenza delle indicate diverse competenze legislative giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni [...] di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa» (sentenza n. 166 del 2009). Il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi, variamente modulati, rilevanti in questo ambito impone, infatti, una prima ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, al fine di consentire alle Regioni ed agli enti locali di contribuire alla compiuta definizione di adeguate forme di contemperamento di tali esigenze. Una volta raggiunto tale equilibrio, ogni Regione potrà adeguare i criteri così definiti alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali.

ENERGIA – Regione Molise – Art. 2, c. 1, lett. m), L.r. n. 15/2008 – Divieto di installazione degli impianti eolici off-shore – Opere connesse ricadenti sul territorio regionale - Illegittimità costituzionale – Art. 12, c. 3 d.lgs. n. 387/2003

La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 2, comma 1, lettera m), della legge regionale del Molise n. 15 del 2008 è fondata. L'impugnata disposizione vieta l'installazione degli impianti eolici off-shore, anche per le opere connesse ricadenti sul territorio regionale. Sennonché, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, «per gli impianti off-shore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima». Inoltre, a norma dell'art. 1, comma 7, lettera l), della legge n. 239 del 2004, allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti alla «utilizzo del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia». Le evocate disposizioni legislative statali operano quali principi fondamentali nella materia concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

ENERGIA – Regione Molise – Artt. 3 e 5 L.r. n. 15/2008 – Impianti eolici e fotovoltaici – Autorizzazione – Limiti – Illegittimità costituzionale – Art. 12, c. 4 d.lgs. n. 387/2003.

La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto gli artt. 3 e 5 della legge regionale del Molise n. 15 del 2008 è fondata. L'art. 3 dispone che sino alla definizione degli obiettivi indicativi regionali di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 387 del 2003, il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti eolici e fotovoltaici è subordinato al rispetto dei limiti ivi previsti (in particolare, l'art. 3 fissa un numero massimo di pali e di parchi eolici, e una potenza massima complessiva, per l'intero territorio regionale, degli impianti fotovoltaici). Il censurato art. 5, dal canto suo, estende l'operatività di tali limiti anche ai procedimenti amministrativi in corso, «relativamente alle fasi istruttorie non ancora esaurite». Le norme sono in contrasto con l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, che fissa in centottanta giorni il termine massimo per la conclusione del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione alla installazione degli impianti in oggetto. Tale disposizione sancisce un principio fondamentale vincolante il legislatore regionale, in quanto «risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo» (sentenza n. 364 del 2006).

ENERGIA – Impianti eolici e fotovoltaici – Previsione di misure di compensazione – Sentenza Corte cost. n. 383/2005 – Legislatore regionale – Facoltà di introdurre misure di compensazione – Condizione – Regione Molise – Art. 4 L.r. n. 15/2008 – Beneficiari – Regione e Provincia – Illegittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2008 è fondata. L'impugnata disposizione contempla il versamento di una somma di denaro, a titolo di oneri di istruttoria, in parte in misura fissa ed in parte in misura variabile a seconda della potenza nominale dell'impianto. Si tratta, dunque, di una «misura di compensazione» giacché l'esborso così imposto si rivela destinato a bilanciare la perdita di valore innanzitutto ambientale causata dalla realizzazione dell'impianto. Per effetto della sentenza n. 383 del 2005, con la quale è

stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004 limitatamente alle parole «con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», anche al legislatore regionale è stata estesa la facoltà di introdurre misure di compensazione nella disciplina delle fonti rinnovabili di energia, peraltro a condizione che i beneficiari delle predette misure non siano né le Regioni, né le Province eventualmente delegate. L'interpretazione testuale della denunciata disposizione ed i relativi lavori preparatori conducono a ritenere che essa abbia identificato, quali destinatari delle previste misure di compensazione, la Regione o la Provincia eventualmente delegata. Così statuendo, dunque, il denunciato art. 4 è illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 29/10/2009, Sentenza C-274/08**

ENERGIA – Mercato interno dell'energia elettrica – Approvazione preliminare delle metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasmissione e di distribuzione – Autorità di regolamentazione nazionale - Inadempimento di uno Stato (Svezia) - Artt. 15, n. 2 lett. b) e c), e 23, n. 2 lett. a), Direttiva 2003/54/CE.

Omettendo di adottare le disposizioni richieste per garantire la separazione funzionale, in un'impresa verticalmente integrata, tra gli interessi di distribuzione e di produzione, conformemente al disposto dell'art. 15, n. 2, lett. b) e c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e non avendo incaricato l'autorità di regolamentazione di fissare o di approvare, prima della loro entrata in vigore, almeno le metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasmissione e di distribuzione, conformemente al disposto dell'art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/54, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR SICILIA, Palermo, Sez. II – 25 settembre 2009, n. 1539**

ENERGIA – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Conferenza di servizi - Provvedimento di autorizzazione unica – Impugnazione – Legittimazione passiva – Inadempimento – Giudizio ex art. 21 bis L. n. 1034/1971 - Autorità legittimata passiva.

Gli enti intervenuti nella conferenza di servizi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 non sono legittimati passivi nel giudizio di impugnazione del provvedimento di autorizzazione unica (T.A.R. Umbria, sentenza 13 agosto 2009 n. 483): simmetricamente, oggetto del giudizio ex art. 21-bis, l. 1034/1971, non è l'inadempimento degli organi od enti che hanno partecipato alla conferenza di servizi, ma, evidentemente, dell'autorità che avrebbe dovuto emanare l'atto finale e non lo ha fatto, con ogni consequenziale effetto in punto di legittimazione passiva.

ENERGIA – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Procedimento autorizzatorio – Conferenza di servizi - Adozione del provvedimento conclusivo – Termine di 180 giorni

Dalla lettura dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 si ricava l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella "conferenza di servizio" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica". Ed a siffatto "favor legis" (come anche al principio dell'obbligo della P.A. di concludere il procedimento ex art. 2 L. n. 241/1990, recepita in Sicilia con L.r. n. 10/1991), non può non conseguire l'obbligo della Regione di adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo di 180 giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l'adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia.



Inquinamento

BONIFICA

■ TAR TOSCANA, Sez. II – 14 ottobre 2009, n.1540

INQUINAMENTO – Bonifica – Prescrizioni – Barriera idraulica – Mutamento di avviso – Opzione verso altre tipologie di intervento – Motivazione e istruttoria – Principi di economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Qualora emergano elementi che depongono nel senso di una sostanziale adesione delle competenti Amministrazioni in favore del modello della barriera idraulica, il mutamento di avviso da parte delle Amministrazioni stesse, con opzione verso un'altra tipologia di intervento, può avvenire solo in base ad una congrua ed approfondita motivazione ed all'esito di un'adeguata istruttoria, che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti del caso: la sussistenza di detti obblighi procedurali, prima ancora che da specifiche norme vigenti nel settore della disciplina ambientale, discende dai principi generali di economicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 241/1990, nonché dal divieto di aggravamento del procedimento amministrativo ex art. 1, comma 2, della citata l. n. 241 (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, n. 2247 del 2007, cit.).

INQUINAMENTO – Bonifica – Opera di confinamento fisico delle acque – Sottoposizione a VIA.

L'opera di confinamento fisico delle acque va sottoposta ad un'analisi dell'impatto che essa ha sul territorio circostante, onde scongiurare che produca sull'ambiente più problemi di quelli che tende a risolvere (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 12 febbraio 2008, n. 165). Si è, anzi, specificato (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 20 luglio 2007, n. 1254) che l'opera è soggetta a procedura obbligatoria di valutazione di impatto ambientale, ai sensi sia del d.lgs. n. 152/2006, sia del precedente art. 1, comma 1, lett. l) del d.p.c.m. n. 377/1988.

INQUINAMENTO – Bonifica – Imposizione di misure di bonifica – Accertamento della responsabilità.

L'imposizione di misure di bonifica deve essere preceduta da un rigoroso accertamento della responsabilità quale autore dell'inquinamento del soggetto obbligato ad adottare le misure stesse (cfr., ex multis, T.A.R. Toscana, Sez. II, 17 aprile 2009, n. 665).

INQUINAMENTO – Bonifica – Prescrizioni - Confinamento fisico – Indicazione degli elementi tecnici a supporto del provvedimento – Omissione – Uso arbitrario della discrezionalità tecnica – Poteri del giudice.

L'omissione della doverosa indicazione degli elementi tecnici, in base ai quali si è ritenuto di prescrivere, nell'ambito degli interventi di bonifica, il confinamento fisico, si traduce nell'illegittimità della decisione assunta, giacché viziata da un uso arbitrario della discrezionalità tecnica. La giurisprudenza (T.A.R. Sardegna, Sez. II, n. 165/2008 cit., concernente l'imposizione, immotivata e priva di un'adeguata istruttoria, della barriera fisica quale misura per la messa in sicurezza d'emergenza) ha chiarito sul punto che la sindacabilità della scelta di siffatte misure si correla al principio per il quale il giudice amministrativo ha poteri di controllo della discrezionalità tecnica, che si spingono fino alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche, in relazione alla loro correttezza sotto gli aspetti del criterio tecnico e del procedimento applicativo, senza sostituirsi alla P.A. nell'effettuazione di valutazioni opinabili (cfr. C.d.S., Sez. VI, 7 novembre 2005, n. 6152). (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I – 9 ottobre 2009, n. 1738

INQUINAMENTO – Siti di interesse nazionale - Procedimento di bonifica – Atti – Competenza – Dirigenti - Art. 15 D.M. 471/99 – Art. 252 d.lgs. n. 152/2006.

Gli atti del procedimento di bonifica dei siti di interesse nazionale, compresi quelli conclusivi, rientrano nella competenza tecnico-gestionale degli organi esecutivi (dirigenti) poiché non

contengono elementi di indirizzo politico-amministrativo che possono attrarre detta competenza nella sfera riservata agli organi di governo (i quali ultimi definiscono solo gli obiettivi e programmi da attuare, verificandone i risultati, il cui raggiungimento è riservato alla responsabilità dirigenziale). Ciò in forza del generale principio di distinzione tra attività di governo e attività di gestione che presiede l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche. L'applicazione di tale principio va del resto coordinata con quanto dispone l'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui: "Le attribuzioni dei dirigenti... possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative". Detta conclusione è valida sia con riguardo allo schema procedimentale di cui all'art. 15 del DM 471/99 (precedente al richiamato D.Lgs. n. 165/2001 e non avente natura legislativa), ancorché stabilisca che il progetto definitivo della bonifica venga approvato dal Ministro dell'Ambiente (di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e della Sanità), sia nello schema procedimentale di cui all'art. 252 del D.Lgs. n. 152/2006, che attribuisce genericamente la competenza per la procedura di bonifica al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio (sentito il Ministero delle Attività produttive) (cfr. TAR LOMBARDIA; Brescia, n. 319/09 e TAR TOSCANA n. 2287/08).

INQUINAMENTO – Bonifica – Conferenza di servizi – Provvedimento conclusivo – Atto confermativo e consequenziale del verbale conclusivo – Motivazione.

Il provvedimento conclusivo, quando non ribalti le decisioni prese in sede di Conferenza di servizi, è atto meramente confermativo e consequenziale delle determinazioni assunte in sede di Conferenza: ne deriva la sufficienza di una motivazione che si limiti a richiamare o recepire quella del verbale conclusivo. Per la stessa ragione il verbale conclusivo della Conferenza di servizi è atto autonomamente impugnabile.

INQUINAMENTO – Art. 252, c. 4 D.lgs. n. 152/2006 – Pareri o intese – Conferenza di servizi – Provvedimento conclusivo – Nuova acquisizione – Esclusione.

Nel modulo procedimentale della conferenza di servizi i pareri o le intese di cui agli artt. 252 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e 15 comma 4 del D.M. 471/1999 ben possono essere acquisiti all'interno della conferenza stessa, senza che in sede di adozione del provvedimento finale si debba procedere ad una nuova acquisizione. (cfr. TAR LOMBARDIA; Brescia, n. 319/09)

INQUINAMENTO – Bonifica – D.M. 471/99, Allegato 1 – Mancato inserimento di specifiche sostanze – Valori di concentrazione – Riferimento alle sostanze tossicologicamente più affini – Principio di precauzione di derivazione comunitaria.

Il mancato inserimento di specifiche sostanze nel d.m. 471/99 non impedisce all'amministrazione di imporne la ricerca in quanto è applicabile la nota, contenuta nell'Allegato 1 del citato DM n. n. 471/99, secondo cui "per le sostanze non indicate in Tabella si adottano i valori di concentrazione limite accettabili riferiti alla sostanza più affine tossicologicamente (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 21.6.2006 n. 7922). La prescrizione deve essere applicata a tutte le fattispecie di cui all'Allegato 1 del predetto DM n. 471/1999, poiché conforme e sostanzialmente attuativa del generale principio di precauzione di derivazione comunitaria. Detto principio, di contenuto ampio ed atipico, obbliga le autorità competenti ad adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici: infatti, essendo le istituzioni comunitarie e nazionali responsabili - in tutti i loro ambiti d'azione - della tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato (Corte di Giustizia CE, Sentenza 26.11.2002 T-132; Cons. Stato, Sez. VI, 5.12.2002 n. 6657; T.A.R. Lombardia Brescia, 11.4.2005 n. 304)".

INQUINAMENTO – Bonifica – Valori limite relativi alle acque sotterranee – MTBE – Assimilazione tossicologica agli idrocarburi totali – Violazione del principio di proporzionalità – Parere ISS del 12.9.2006.

Con parere del 12.9.2006, l'Istituto superiore di sanità ha messo in dubbio l'assimilazione tossicologica di del MTBE agli idrocarburi totali, prima invece affermata con parere del 6.2.2001. Ne deriva che il limite 10 µg/l fissato relativamente alle acque sotterranee, appare ispirato da un ingiustificato eccesso di prudenza in violazione del principio di proporzionalità.

INQUINAMENTO – Bonifica – MISE – Art. 240 d.lgs. n. 152/2006 – Contenimento delle sorgenti di contaminazione - Barrieramento fisico – Istruttoria e motivazione.

Nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza ex art. 240, d.lg. n. 152 del 3 aprile 2006, l'imposizione di una forma di barrieramento fisico al fine di contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, deve essere preceduta, in ragione della sua invasività, da adeguata istruttoria e deve essere fondata su una motivazione che dia conto delle ragioni di inadeguatezza di altre misure poste in essere e delle valutazioni di eventuali ipotesi alternative di messa in sicurezza (cfr. TAR Sardegna n. 1809/07)

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR MARCHE, Sez. I – 29 settembre 2009, n. 910**

INQUINAMENTO – Bonifica di siti contaminati – Procedimenti di bonifica già avviati alla data di entrata in vigore del T.U. Ambiente – Art. 265, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 - Art. 14, c. 2 della L.R. Marche n. 13/2006 – D.M. 471/99 – Obiettivi di bonifica – Indicazione – Progetto preliminare – Piano di caratterizzazione.

In tema di procedimenti di bonifica già avviati alla data di entrata in vigore del T.U. in materia ambientale, ai sensi dell'art. 265, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006 e l'art. 14, c. 2 della L.R. Marche n. 13/2006, deve farsi riferimento al D.M. n. 471/1999, ossia al regolamento che, nella vigenza del D.Lgs. n. 22/1997, scandiva le fasi procedurali in cui si articola il complesso iter di bonifica dei siti contaminati. L'allegato n. 4 al D.M. n. 471/1999 prevede chiaramente che gli obiettivi di bonifica vengono indicati, per la prima volta, nel progetto preliminare e non nel piano di caratterizzazione. Infatti, la funzione e il contenuto del Piano della caratterizzazione vengono così descritti dal D.M. n. 471/1999 "Il Piano della caratterizzazione descrive dettagliatamente il sito e tutte le attività che si sono svolte o che ancora si svolgono; individua le correlazioni tra le attività svolte e tipo, localizzazione ed estensione della possibile contaminazione; descrive le caratteristiche delle componenti ambientali sia all'interno del sito che nell'area da questo influenzata; descrive le condizioni necessarie alla protezione ambientale e alla tutela della salute pubblica; presenta un piano delle indagini da attuare per definire tipo, grado ed estensione dell'inquinamento". Per converso, parlando del progetto preliminare il D.M. prescrive che l'elaborato in questione, fra le altre cose "...definisce qualitativamente gli obiettivi per la bonifica e ripristino ambientale o per la messa in sicurezza permanente da raggiungere nella specifica situazione ambientale e territoriale con esplicito riferimento ai vincoli normativi, e alla destinazione d'uso prevista per il sito dagli strumenti urbanistici..."; nel prosieguo, è detto poi in particolare che, nella sezione 3, il progetto preliminare contiene l'analisi delle possibili tecnologie adottabili e delle concentrazioni residue raggiungibili di sostanze inquinanti. Di fronte ad un dettato normativo così chiaro, non si intravede lo spazio per un'interpretazione estensiva della disposizione in commento.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

INQUINAMENTO ACUSTICO

■ **TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 2 novembre 2009, n. 1814**

INQUINAMENTO ACUSTICO – Ordinanza sindacale – Esposto di una sola famiglia – Sufficienza.

L'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico - pur se non coinvolgente l'intera collettività – deve ritenersi sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, con la conseguenza che l'ordinanza sindacale ben può essere adottata anche a seguito dell'esposto di una sola famiglia, non constando nella norma alcun parametro numerico o dimensionale (da ultimo, v. TAR Piemonte, I, 2 marzo 2009, n. 199).

INQUINAMENTO ACUSTICO – Ordinanza sindacale – Art. 9 L. n. 447/1995 – Rimedio ordinario.

L'art. 9 della legge 447/1995 rappresenta l'ordinario rimedio in materia di inquinamento acustico, non prevedendo la citata legge altri strumenti a disposizione delle Amministrazioni comunali (TAR Lecce, sez. I, n. 3340/2006 e sez. I, n. 488/2006, TAR Milano, sez. IV, n. 6819/2007).

INQUINAMENTO ACUSTICO – Potere di ordinanza comunale – Art. 9 L. n. 447/95 – Potestà regolatoria – Potere conformativo dell'attività privata – Riduzione o rimodulazione dell'orario dell'attività fonte di immissioni.

Il potere di ordinanza comunale in materia di inquinamento acustico (art. 9 L. n. 447/1995) costituisce espressione della potestà regolatoria volta a conformare l'attività privata al rispetto dei limiti di emissione acustica nell'ambito del territorio comunale; tale potere conformativo può manifestarsi, anche attraverso l'obbligo per il responsabile delle immissioni rumorose di ridurre o rimodulare l'orario della propria attività fonte delle suddette immissioni (TAR Lombardia, Milano, IV, 2 aprile 2008, n. 715).

INQUINAMENTO ACUSTICO – Superamento dei limiti di legge – Situazione di rischio per la salute pubblica – Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/95 – Motivazione per relationem al verbale dei rilievi fonometrici – Idoneità.

Il superamento dei limiti di legge, in materia di inquinamento acustico, implica automaticamente la sussistenza di una situazione di rischio per la salute pubblica che i soggetti preposti al controllo sono tenuti a rimuovere attraverso l'unico mezzo a disposizione rappresentato, per l'appunto, dall'ordinanza ai sensi dell'art. 9 della legge 447/95. La motivazione espressa per relationem al verbale dei rilievi fonometrici operati dall'USSL appare, quindi, del tutto sufficiente ad integrare il rispetto dell'obbligo di legge.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR VENETO, Sez.III – 26 ottobre 2009, n. 2655**

INQUINAMENTO ACUSTICO – Art. 9 L. n. 447/95 – Competenza – Criterio di riparto – Art. 50, cc. 5 e 6 d.lgs. n. 267/2003 – Situazioni a carattere locale – Ambiti territoriali di carattere sovracomunale.

Non è condivisibile la tesi secondo cui la competenza ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 9 della L. n. 447/1995 dipenderebbe dall'appartenenza comunale o statale dei beni dai quali proviene la fonte rumorosa, perché ad un siffatto criterio non fa riferimento nessuna norma e l'esistenza di un bene pubblico quale fonte del disturbo è un'eventualità del tutto occasionale, dovendosi configurare nella maggior parte dei casi una provenienza da beni privati. Poiché la norma citata configura un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 agli articoli 50 e 54, sembra congruo applicare in via residuale il criterio di riparto dettato dai commi 5 e 6 dell'art. 50 del Dlgs. n. 267 del 2000, e pertanto la competenza deve essere ricondotta in capo al Sindaco in caso di situazioni di carattere esclusivamente locale, ferma restando la competenza degli altri enti menzionati dall'art. 9 della legge n. 447 del 1995 in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali di carattere sovracomunale. (fattispecie relativa all'adozione da parte del Sindaco di un'ordinanza ex art. 9 L. n. 447/95 con la quale era inibito l'uso di un'area demaniale)

INQUINAMENTO ACUSTICO – Insediamenti storici – Piani di risanamento acustico – Azione concertata tra i soggetti coinvolti – Presentazione del piano – Comune – Passivo rifiuto di dar corso alla procedura di approvazione – Illegittimità.

Dall'insieme delle norme di cui agli artt. 7, 4, c. 1 e 15 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 risulta che le molteplici iniziative volte alla rimozione delle situazioni di criticità determinate dalla storicità degli insediamenti, è demandata all'azione concertata dei diversi soggetti coinvolti cui devono concorrere le istituzioni, le attività produttive da cui provengono le emissioni sonore e gli stessi cittadini con interventi diretti sui ricettori sensibili. Pertanto a fronte della presentazione di un piano di risanamento acustico da parte di un'impresa illegittimamente il Comune si limita al passivo rifiuto di dar corso alla procedura di approvazione senza indicare in modo propositivo, completo e puntuale gli elementi giudicati non idonei o mancanti al fine del raggiungimento dei risultati attesi, e le opere e i rimedi specifici ritenuti necessari per il contenimento del rumore.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez.II – 2 ottobre 2009, n. 1732**

INQUINAMENTO ACUSTICO – Piano di risanamento acustico – Atto pianificatorio rapportato ai piani urbanistici - Istanza di adozione parziale– Rimedio giurisdizionale avverso il silenzio rifiuto – Improponibilità.

Il rimedio giurisdizionale previsto avverso il mero silenzio – rifiuto della P.A. ad adottare uno specifico provvedimento non può essere utilizzato ai fini di un'adozione solo parziale del piano per il risanamento acustico, trattandosi di atto pianificatorio collegato direttamente ai piani urbanistici locali e che, pertanto, al pari di questi, ha attitudine ad includere nella disciplina pianificatoria tutto il territorio comunale, con conseguente improponibilità dell'introduzione di nuova disciplina normativa riferita ad una sola parte di esso.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Bari, Sez. I – 29 settembre 2009, n. 2142**

INQUINAMENTO ACUSTICO – Esercizio commerciale – Interesse del titolare all'esercizio dell'attività commerciale – Privato residente nell'appartamento soprastante – Interesse a non subire immissioni – Conflitto tra i due interessi – Vicenda di natura privatistica – Ordinanza ex art. 9 d.lgs. n. 447/95 – Illegittimità.

La contrapposizione tra l'interesse del titolare di un esercizio commerciale allo svolgimento della propria attività senza interferenze e l'interesse del privato che abita nell'appartamento sovrastante a non subire immissioni di rumori è vicenda di natura privatistica non assimilabile alle "eccezionali ed urgenti necessità" che legittimano l'esercizio del potere extra ordinem di cui all'articolo 9 della l. n. 447 del 1995. La previsione in parola è infatti preordinata a tutelare la salute non del singolo, ma della collettività.

INQUINAMENTO ACUSTICO – Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/95 – Natura – Carattere innominato e atipico – Efficacia temporanea.

Le ordinanze ex art. 9 della l. n. 447 del 1995 hanno durata temporanea, integrando particolari forme di contenimento e riduzione delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale delle attività. Proprio per il carattere innominato e atipico delle misure stesse che integrano deroga al generale principio di tipicità degli atti amministrativi e in relazione alla natura straordinaria del potere esercitato nonché al principio di proporzionalità in base al quale il sacrificio imposto al privato non deve andare oltre le esigenze di tutela che si devono garantire nell'immediatezza, i rimedi extra ordinem devono assumere efficacia temporanea.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR MARCHE, Sez. I – 29 settembre 2009, n. 930**

INQUINAMENTO ACUSTICO – Classificazione acustica – L.R. Marche n. 28/2001 – Raccordo tra pianificazione urbanistica e classificazione acustica – Zone agricole – Classificazione di tipo residuale - Compatibilità con gli insediamenti produttivi - Effetti in tema di classificazione acustica.

La L.R. Marche n. 28/2001, ribadendo le disposizioni di cui alla L. n. 447/95, prevede un raccordo tra pianificazione urbanistica e classificazione acustica e pone la regola tassativa secondo cui nella redazione di nuovi strumenti urbanistici o nell'adozione di varianti le destinazioni d'uso debbono essere stabilite in modo da prevenire o contenere i disturbi alla popolazione residente. Quest'ultima disposizione va interpretata alla luce delle altre contenute nella menzionata L.R., in primis quella dell'art. 2, comma 1, che stabilisce che nella classificazione acustica del territorio si tiene conto delle preesistenti destinazioni d'uso. Le difficoltà sorgono in presenza di situazioni in cui si vengono a trovare a contatto zone territoriali omogenee a diversa vocazione, la qual cosa si verifica in particolare con riferimento alle zone agricole. E' noto infatti che molto spesso la classificazione "E" è di tipo residuale oppure essa viene ritenuta compatibile con un vasto novero di attività umane diverse e con l'allocazione di strutture, impianti e attrezzature di ogni genere. Ed è altrettanto

frequente che le zone agricole siano adiacenti a zone industriali e/o destinate ad insediamenti produttivi in genere. E' quindi quasi inevitabile per i cittadini che risiedono in zone (formalmente) agricole dover sopportare l'allocatione, in zone adiacenti le loro abitazioni, di insediamenti produttivi. Conferma di tale assunto si rinviene fra l'altro proprio nelle disposizioni in materia di classificazione acustica, e segnatamente nell'art. 2, comma 3, lett. e), della L.R. n. 28/2001, il quale prevede la classificazione in classe V (aree prevalentemente industriali) delle zone interessate da insediamenti produttivi e con scarsità di insediamenti abitativi, con ciò ammettendo che gli insediamenti produttivi possono in generale coesistere con insediamenti abitativi (diversa è invece la situazione per le "aree residenziali rurali", che consistono evidentemente in zone residenziali vere e proprie, ma situate al di fuori degli abitati e per le quali è prevista la classificazione in classe I).

INQUINAMENTO ACUSTICO – Piano di classificazione acustica – Adozione – Destinazione di zona – Singoli insediamenti produttivi – Irrilevanza.

In sede di adozione del Piano di classificazione acustica non si deve tenere conto del singolo insediamento produttivo, ma della destinazione della zona, altrimenti si rischia di confondere due ambiti distinti (che pure debbono in qualche modo trovare un punto di contatto), ossia quello urbanistico-edilizio e quello inerente la classificazione acustica. Si vuol dire cioè che se ad una certa porzione del territorio è stata legittimamente impressa la destinazione urbanistica di zona "D", in quella zona sono allocabili insediamenti produttivi e la stessa deve essere, ai fini acustici, classificata in classe V o VI a seconda dei casi. A questo proposito non rileva lo specifico impianto produttivo che deve essere allocato, la cui compatibilità con il sito prescelto è oggetto di altri specifici procedimenti, unificati nello Sportello Unico di cui al DPR n. 447/1998 (valutazione di impatto ambientale, compatibilità paesaggistica, compatibilità ai sensi dell'art. 216 del T.U. n. 1265/1934, compatibilità con il Piano di assetto idrogeologico, e così via).

INQUINAMENTO ACUSTICO – Piano di classificazione acustica – Predisposizione – Adempimenti preventivi – Misurazione sul campo – Necessità – Esclusione – Metodo "qualitativo".

La predisposizione del Piano di classificazione acustica non deve essere preceduta da misurazioni effettuate sul campo (le quali, invece, sono indispensabili per verificare, in qualsiasi momento, se sono superati i limiti previsti per ciascuna zona). Inoltre, per i Comuni di più ridotte dimensioni è del tutto legittimo l'utilizzo del metodo c.d. qualitativo, il quale presuppone un esame delle destinazioni d'uso del territorio previste dal P.R.G., della situazione topografica e un'analisi dell'uso del territorio non basata direttamente su dati quantitativi.

INQUINAMENTO ACUSTICO – Classificazione acustica – Zone che differiscono per più di 5dBa – Divieto di accostamento – Fasce di transizione – Discontinuità.

Il divieto di accostamento di zone che differiscano fra loro per più di 5 dBa non opera quando, in presenza di destinazioni urbanistiche consolidate, sia possibile prevedere fasce di transizione (c.d. zone cuscinetto) oppure quando esistano ostacoli naturali (definite più propriamente "discontinuità") che attenuino il livello di immissioni.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

■ TAR CAMPANIA, Napoli, Sez.VII – 13 ottobre 2009, n. 5405

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Installazione di stazioni radio base – Art. 87 d.lgs. n. 259/2003 – Procedimento unico.

L'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile risulta disciplinata, con normativa speciale, dall'art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003, il quale prevede che tutte le problematiche coinvolte, ivi comprese quelle edilizie, vengano valutate nell'ambito di un unico procedimento (attivato dall'interessato con istanza di autorizzazione o D.I.A.). (cfr. Cons. di Stato sez. VI, n° 5044 del 17.10.2008; Cons. di Stato sez. VI, n° 1767 del 21.4.2008; Cons. di Stato sez. VI, n° 889 del 28.2.2006; Cons. di Stato sez. VI, n° 4159 del 5.8.2005; T.A.R. Abruzzo-Pescara n° 886 del 6.11.2008; T.A.R. Basilicata n° 140 del 30.4.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 1890 del 4.4.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 1480 del 21.3.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 9325 del 25.6.2008)

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Stazioni radio base – Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria – Installazione – Compatibilità con qualsiasi destinazione di zona – Potere comunale – Limiti.

L'espressa assimilazione fra le stazioni radio base e le opere di urbanizzazione primaria rende l'installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona, per cui, dal punto di vista urbanistico, i Comuni possono incidere sulla collocazione delle antenne radio base, a condizione che la regolamentazione introdotta non abbia l'effetto di impedire in modo indiscriminato la loro installazione nell'ambito del territorio comunale, ovvero non l'assoggetti a limiti non adeguati al fine della salvaguardia dei concomitanti interessi oggetto di tutela (in tal senso Cons. di Stato sez. VI, n° 5044 del 17.10.2008).

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Regioni e Comuni – Introduzione di criteri localizzativi – Legittimità – Introduzione di limitazioni alla localizzazione – Illegittimità.

E' consentito alle Regioni e ai Comuni, ciascuno per la propria competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti radioelettrici per la telefonia mobile, ciò nell'ambito della funzione di definizione degli <<obiettivi di qualità>> consistenti nei criteri localizzativi di cui all'art. 3 co. 1 lett. d) ed all'art. 8 commi 1 lett. e) e 6 legge quadro 22.2.2001 n° 36, ma non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione (così Cons. di Stato sez. VI, n° 3452/2006).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Pubblico Impiego

■ **Tribunale di Bari 24 settembre 2009**

Pubblico impiego - Giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa - Disciplina transitoria - Elementi rilevanti per l'attribuzione della controversia - Diritto al mantenimento di indennità a seguito di mobilità - Rilevante il momento del passaggio

Nell'identificazione del significato da attribuire alla locuzione «questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro» (di cui all'art. 45, comma 17, del Dlgs n. 80/1998), (...) è avviso (...) che si tratti di locuzione volutamente generica ed atecnica, a fronte della quale sarebbe palesemente insufficiente un'opzione ermeneutica che affidasse il discrimine temporale del trasferimento alla giurisdizione ordinaria a criteri collegati alla data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che ha determinato l'insorgere della questione litigiosa, o all'arco temporale di riferimento degli effetti dell'atto, o, infine, al momento dell'insorgenza del diritto in contestazione; il congiunto riferimento al «periodo» e alle «questioni» pone, invece, l'accento sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, così come poste a base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia: il momento corrispondente a questo dato è quindi l'elemento da valutare ai fini dell'operatività della riferita norma transitoria e, quindi, della distribuzione delle controversie fra giudice ordinario e giudice amministrativo. Va rilevato - quanto al diritto al mantenimento delle concessioni di viaggio in atto al momento del passaggio alle dipendenze della società convenuta da parte dell'ex pubblico dipendente - che lo stesso era esigibile sin dal momento del trasferimento per mobilità del ricorrente intervenuto l'1.6.1993; ne consegue che la cessazione del rapporto con l'Ente Ferrovie dello Stato ha rilievo anche ai fini dell'individuazione del diritto del dipendente al conseguimento, da parte del nuovo datore di lavoro, del controvalore economico di un beneficio retributivo in atto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, seppur richiesto con una decorrenza di gran lunga successiva. Ai fini della valutazione della sussistenza del diritto al mantenimento delle concessioni di viaggio, anche con riferimento al loro controvalore economico, appare necessario accertare il presupposto fattuale legittimante la concessione dell'emolumento, che risiede nel rapporto cristallizzato entro l'1.6.1993; non si tratta di fattispecie assimilabile alla richiesta di differenze retributive in relazione ad un rapporto da valutarsi in divenire e con riferimento al quale la prestazione lavorativa assume connotazione di necessità da indagare nella sua componentistica, bensì di fattispecie assimilabile a quella pensionistica, in cui il rapporto lavorativo assume connotazioni di mera occasione al pari della indagine sulla relativa componentistica.

➡ **Nota** - Ancora una riflessione in tema di giurisdizione per le pretese cd. in divenire e perciò suscettibili di coinvolgere un arco temporale antecedente e successivo alla data del 30.6.1998, identificata quale spartiacque della giurisdizione per i pubblici dipendenti dall'art. 45, comma 17, del Dlgs n. 80/1998. Il problema della identificazione del Giudice competente tutt'altro che teorico, stante la comminatoria della decadenza per le pretese afferenti a questioni antecedenti la riferita data si è lungamente posto e continua a porsi in particolare rispetto a pretese che traggano origine da un comportamento illecito permanente, come confermano i ripetuti interventi delle Sezioni Unite della Cassazione sulla nota querelle. Non sempre è infatti rassicurante l'affermazione, a tale ultimo riguardo, che occorre fare riferimento al momento di cessazione della permanenza. Questo criterio sovente viene a confliggere con l'altro, pure desu mibile dal contenuto essenziale dell'art. 45 del Dlgs n. 80, che pone l'accento sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, così come poste a base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. L'estensore della sentenza segnalata richiama l'attenzione proprio sulla necessità di verificare preliminarmente se rispetto alla impostazione della domanda prevalga proprio la considerazione dei fatti storici dai quali è derivata la condotta censurata o ipoteticamente illegittima rispetto agli effetti potenzialmente continuati e ripetuti nel tempo (dunque anche oltre il 30.6.1998) della medesima. Allorquando quei fatti storici costituiscono essenzialmente il dato caratterizzante della vicenda per come risulta dalla stessa impostazione della pretesa fatta valere è ad essi e al momento del loro verificarsi che bisogna avere riguardo più che alla considerazione della protrazione nel tempo della condotta che ne è derivata. Questa riflessione viene applicata al peculiare caso trattato, nel quale si discuteva del diritto al mantenimento di una indennità da parte di un ex dipendente pubblico transitato ad altro datore di lavoro prima del 1998. La conclusione del decidente è assai raffinata laddove conclude che «non si tratta di fattispecie assimilabile alla richiesta di differenze retributive in relazione ad un rapporto da valutarsi in divenire e con riferimento al quale la prestazione lavorativa assume connotazione di necessità da indagare nella sua componentistica, bensì di fattispecie assimilabile a quella pensionistica, in cui il rapporto lavorativo assume connotazione di mera occasione al pari della indagine sulla relativa componentistica». Certo è innegabile il rischio che per questa via si finisca con l'invertire il criterio indicato dalle Sezioni Unite per il riparto di giurisdizione sulle condotte illecite ad esecuzione continuata finendo col dar prevalenza in situazioni dubbie al momento dell'avvio piuttosto che a quello della cessazione.

(Nicola Roberto Toscano, Guida al lavoro, Il Sole24 Ore, 6 novembre 2009, n. 43, p. 36)

■ Tribunale di Bari (Collegio) 22 luglio 2009

Stabilizzazioni dirigenziali - Requisiti legali di ammissione - Lr n. 40/2007, art. 3, comma 40 - Forma scritta del contratto individuale di lavoro non rileva - Art. 19, Dlgs n. 165/2001

In base alle norme regionali sulla stabilizzazione (art. 3, comma 40, Lr n. 40/2007), la sottoscrizione del testo contrattuale non condiziona la validità dell'incarico e, quindi, del conseguente rapporto di lavoro dirigenziale; né tale condizione è stata inserita dal Legislatore tra i requisiti per la stabilizzazione. A ciò aggiungasi che alla luce del nuovo testo dell'art. 19, Tupi, così come modificato dalla legge n. 145/2002, assume valore preponderante il provvedimento di conferimento dell'incarico quale atto «centrale» di determinazione dell'oggetto dell'incarico stesso, della durata e degli obiettivi da conseguire, mentre resta oggi affidata al contratto (v. art. 19, comma 2, cit.) la funzione meramente «ausiliaria» di definizione del solo trattamento economico (cfr. la già citata Cass., sez. lav., n. 5659/2004).

➡ **Nota** - L'ordinanza collegiale in commento riconosce il diritto della dipendente precaria a partecipare alla procedura selettiva di stabilizzazione del personale dirigenziale degli Enti sanitari (Lr n. 40/2007, art. 3, comma 40), stigmatizzando la decisione aziendale di escludere la candidata, poiché carente di un formale contratto di lavoro a tempo determinato per le mansioni dirigenziali, al cui esercizio era stata abilitata attraverso un valido provvedimento di conferimento. Nel riesaminare integralmente la controversia, il Collegio barese supera l'eccezione datoriale,

allineandosi alla richiamata Cassazione ed alla nutrita dottrina formatasi in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali. La soluzione accolta e condivisa è quella della «marginalizzazione» del contratto di lavoro della dirigenza, quale risultante dall'art. 19, comma 2, Dlgs n. 165/2001, nel testo novellato dalla riforma del 2002 (legge n. 145): il provvedimento di conferimento dell'incarico assume valore costitutivo e genetico rispetto all'incarico stesso, alla durata ed agli obiettivi da conseguire; resta al contratto la funzione meramente «ausiliaria» di definizione del solo trattamento economico (cfr. Cass., sez. lav., n. 5659/2004). Se, dunque prosegue il Collegio nel proprio argomentare è indubbio che per l'attuale sistema normativo è il provvedimento di conferimento che istituisce il rapporto di lavoro dirigenziale, restando demandata all'atto negoziale solo la definizione successiva degli aspetti meramente economici di un rapporto già sorto e validamente costituito in forza di provvedimento, ne deriva, come ineludibile corollario giuridico, che il contratto non può assumere valenza decisiva ai soli fini della stabilizzazione, recuperando così quella centralità che la riforma del 2002 ha voluto chiaramente attribuire al provvedimento. Rammenta, infine, l'ordinanza che la sottoscrizione di un testo contrattuale scritto non è, per alcuna norma di legge, elemento costitutivo del rapporto di lavoro dirigenziale, valendo, nello specifico, il principio generale di libertà della forma del consenso.

(Nicola Roberto Toscano, Guida al lavoro, Il Sole24 Ore, 6 novembre 2009, n. 43 p. 38)

■ Tribunale di Bari 26 giugno 2009

Indennità di equiparazione personale universitario - Condizioni - Obbligo dell'Amministrazione - Non incidenza delle convenzioni ex lege n. 833/1978

L'equiparazione economica fra il personale universitario, che espliciti attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, e il personale delle Aa.Ss.Ll. di pari funzioni, mansioni e anzianità di servizio, sancita dall'art. 102, Dpr 11 luglio 1980, n. 382, costituisce un preciso obbligo per l'amministrazione universitaria indipendentemente dalla stipulazione delle convenzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, le quali intercorrono tra Università e Regioni ed attengono esclusivamente alla provvista dei mezzi finanziari necessari per assicurare tale equiparazione.



Nota - *La sentenza interviene nell'ambito di un contenzioso abbastanza diffuso, provocato essenzialmente dai ritardi coi quali le regioni provvedono a fornire alle università gli strumenti finanziari per erogare ai dipendenti cd. equiparati l'indennità di equiparazione, specie a seguito dei rinnovi contrattuali della sanità (comparto e aree dirigenziali). In effetti, la norma di cui all'art. 102 del Dpr n. 382/1980 è scritta in maniera tale da suscitare l'idea interpretativa, fatta propria da molte università, secondo cui il diritto sorgerebbe soltanto con la provvista dei relativi mezzi finanziari, configurandosi l'università come una sorta di mero sostituto nel pagamento di detta indennità, e perciò con la stipula delle relative convenzioni con la regione di riferimento. Diverse, però, sono state le sentenze che hanno sconfessato tale ricostruzione, adeguando anche quest'istituto alla regola generale operante nel rapporto tra datore di lavoro pubblico e dipendente ancor più cogente dopo la contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico secondo cui il diritto soggettivo sussiste ed è esercitabile indipendentemente da ogni questione afferente l'approvvigionamento finanziario, ivi compresa la stipula della convenzione con l'ente di riferimento delle aziende (le Aa.Ss.Ll.) al cui personale quello universitario viene equiparato allorché espliciti attività assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura. Merita di essere segnalato anche un altro passaggio della pronuncia che nel richiamare l'art 31 del Dpr n. 716/1979 evocata quale norma guida a garanzia dell'equiparazione economica tra personale universitario e personale sanitario con pari funzioni e mansioni esclude qualsiasi discrezionalità nell'individuazione del personale universitario da considerare «corrispondente» ai fini dell'equiparazione economica; «ciò che rileva» si legge ancora in sentenza «è la qualifica rivestita in uno con la funzione svolta, senza alcun riferimento alle modalità di accesso a detta qualifica e senza che nessuna discriminazione possa essere operata in relazione al possesso o meno della laurea». Sono rinvenibili, in materia, espressioni giurisprudenziali di segno diverso, per cui «l'indennità equiparativa in oggetto (nella specie, richiesta per ottenere l'equiparazione del trattamento economico stipendiale a quello del personale medico del Servizio sanitario nazionale di uguali*

funzioni, mansioni ed anzianità e per la conseguente condanna dell'amministrazione universitaria al pagamento delle somme spettanti a titolo di dovuta integrazione del trattamento economico del personale sanitario universitario prestante attività assistenziale in posizione apicale) non spetta genericamente a tutto il personale universitario medico, comunque impegnato in attività assistenziali, bensì unicamente al personale adibito a tali attività sulla base di specifiche convenzioni con le Regioni e con le Unità sanitarie locali, in quanto il riconoscimento dell'equiparazione al personale delle Usl di quello docente universitario opera sul piano funzionale e su quello economico, ma nei limiti di spesa e di organico previsti dalle convenzioni tra Regioni, Università ed Usl» (Tar Bologna Emilia Romagna, sez. II, 6 febbraio 2008, n. 178; conf. Tar Napoli Campania, sez. II, 17 luglio 2008, n. 8873).

(Nicola Roberto Toscano, Guida al lavoro, Il Sole24 Ore, 6 novembre 2009, n. 43 p. 39)

■ Tribunale di Bari 8 giugno 2009

Pubblico impiego - Stabilizzazioni - Requisiti legali di ammissione - Previsione di requisiti ulteriori - L'illegittimità va riconosciuta - Obbligatorietà della procedura - Università

Risulta illegittima la previsione di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalle leggi finanziarie 2007 e 2008 al fine di poter accedere alla procedura di stabilizzazione, così restringendo il novero dei soggetti ammissibili (poi di fatto ammessi) ed escludendo la ricorrente proprio per il mancato possesso di uno dei requisiti «aggiuntivi» (non essere in servizio presso un'altra Pa a tempo determinato o indeterminato). Le Università che decidono di avviare le procedure di stabilizzazione, una volta che abbiano deliberato di farvi ricorso, devono attenersi alle disposizioni in materia, prima tra tutte quella concernente i requisiti di ammissione.



Nota - *La vertenza decisa nei termini di cui alla ordinanza in commento trae origine dalla domanda avanzata da una lavoratrice «precaria» di dichiarazione dell'illegittimità della decisione, assunta da una Pa, di escluderla dalla procedura di stabilizzazione «poiché attualmente titolare di contratto di lavoro a tempo determinato e pieno con altro Ente». La domanda della ricorrente veniva integralmente accolta con pronuncia resa in sede cautelare monocratica, divenuta definitiva per omesso reclamo della resistente, costituitasi con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato. Il nodo sciolto dalla ordinanza barese afferisce alla impossibilità, per una Pubblica amministrazione che decide di bandire procedure selettive di stabilizzazione ai sensi della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), di introdurre requisiti di ammissione «ulteriori ed aggiuntivi» rispetto a quelli previsti dalle relative norme di legge, in modo da restringere il novero dei soggetti ammissibili, con il rischio di creare ingiustificate differenziazioni tra soggetti accomunati dal dato della precarietà. La norma della cui applicazione si è dibattuto nel contesto del giudizio conclusosi con l'assunzione della decisione in commento è quella di cui all'art. 1, comma 159, legge n. 296/2006, che così letteralmente prevede: «Per l'anno 2007 una quota pari al 20% del fondo di cui all'art. 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge (1.1.2007), che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge [...]». Il Giudice monocratico della cautela ha accolto i rilievi svolti dalla ricorrente, in possesso di tutte le condizioni di legge per essere «stabilizzata», ritenendo illegittimo l'avviso di selezione ed il decreto di esclusione che ne è derivato nella parte in cui prevedeva per i candidati requisiti aggiuntivi (avere ancora in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato con il P., ovvero aver avuto con il P. l'ultimo rapporto di lavoro precario e non essere in servizio presso altra Pa) rispetto a quelli richiesti dalla riferita norma in Finanziaria. Richiamando a sostegno un grappolo di recenti circolari, pareri e note della Funzione pubblica, l'ordinanza barese chiarisce definitivamente che la stabilizzazione implica la possibilità di avviare la relativa procedura anche nei confronti di ex dipendenti precari che abbiano in corso un nuovo rapporto di lavoro a termine con altro ente (fattispecie che corrisponde esattamente a quella dedotta in ricorso), visto sul piano letterale che alcuna limitazione in tal senso è prevista per legge, considerato sul versante teleologico che il dipendente a tempo determinato è pur sempre un precario, tutt'altro che permanentemente inserito nell'organico dell'Ente alle cui*

dependenze solo temporaneamente lavora. In definitiva, nel mare magnum della giurisprudenza sulle stabilizzazioni, l'ordinanza dell'8 giugno 2009 in commento, fissa un principio fermo che è quello della obbligatorietà ed immodificabilità dei presupposti di ammissione, essendo questi previsti dalla legge, essendo unitarie disciplina e ratio dell'istituto della stabilizzazione e non essendo il «diritto soggettivo» del dipendente precario che per legge può ambire alla stabilizzazione affievolibile da ingiustificate limitazioni datoriali al novero degli ammissibili. A «corollario» di detto principio, il Giudice della cautela evidenzia, a confutazione delle tesi esposte da parte resistente, che la peculiare situazione di Enti esclusi dal comma 519, fra cui le Università, è legata soltanto alla discrezionalità per essi di indire o meno la procedura; una volta avviata (e, dunque, esercitata la facultas di stabilizzare), anche le Università devono attenersi alle disposizioni dettate in materia dalla legge, prima tra tutte quella concernente i requisiti di ammissione. (Nicola Roberto Toscano, Guida al lavoro, Il Sole24 Ore, 6 novembre 2009, n. 43 p. 38)

■ Tribunale di Bari 21 maggio 2009

Processo del lavoro - Requisiti del ricorso ex art. 414 c.p.c. - Funzione e circolarità degli oneri di allegazione - Integrabilità della domanda a mezzo dei documenti allegati ai fini della validità - Esclusione

Gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004, n. 11353) e costituisce ormai *ius receptum* che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede (...) altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (*petitum*), con conseguente impossibilità di utilizzare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegiate nel ricorso. L'indicata circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzato al perseguimento del principio della «ragionevole durata del processo» (articolo 111, comma 2, Cost.), in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex articolo 414, nn. 3 e 4, c.p.c., consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti della causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente allegati in ricorso. Ne consegue che in un siffatto contesto non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stesso anche ad opera di documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza.



Nota - *La decisione si allinea all'orientamento più rigoroso in tema di requisiti di validità del ricorso introduttivo del processo del lavoro, senza dubbio prevalente nella giurisprudenza più recente. Si segnala tra tutte la pronuncia della Cassazione del 28 maggio 2008, n. 13989 secondo cui «nel rito del lavoro è affetto da nullità assoluta il ricorso introduttivo allorquando sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda stessa. Tale nullità, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente, non è sanabile attraverso un'opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, non potendo i documenti ad esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e la validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso». Si esclude, in definitiva, che spetti al Giudice, prima di dichiarare l'inammissibilità della domanda, tentare di trarre dai documenti le allegazioni in fatto su cui si fonda la pretesa o che il ricorrente possa rimediare a esposizioni lacunose rinviando più o meno genericamente ai documenti allegati. Non mancano, soprattutto se si risale a orientamenti meno recenti, espressioni più accondiscendenti per cui: «la mancata esposizione degli elementi di fatto nell'atto introduttivo del processo del lavoro determina ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c. la nullità assoluta del ricorso, con la conseguente*

inammissibilità della domanda ivi contenuta, salvo che il contenuto espositivo dell'atto non possa essere integrato con la esibizione di documenti, indicati nel ricorso e che il convenuto sia in grado di conoscere, nonché con l'articolazione di mezzi di prova non documentali» (Trib. Potenza 4 novembre 1980). La questione della nullità della domanda e della utilizzabilità dei documenti per sopperire a carenze espositive può ovviamente essere influenzata dalla condotta del resistente, per cui in mancanza di una tempestiva eccezione sul vizio dell'atto, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., deve ritenersi provata la sanatoria del ricorso nullo per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.: «in questo caso ai fini dell'identificazione dell'oggetto della domanda (la cui impossibilità produce comunque l'inammissibilità della domanda stessa) il giudice di merito deve prendere in considerazione ogni elemento risultante dagli atti e dai documenti di causa, proveniente sia dall'attore che dal convenuto, e può anche chiedere chiarimenti alle parti» (Cass. 23 dicembre 2004, n. 23929). Quest'ultima pronuncia ammette anche che la nullità del ricorso introduttivo per mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda è sanabile alla stregua dell'art. 164, comma 5, c.p.c., con la fissazione da parte del giudice di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda. (Nicola Roberto Toscano, Guida al lavoro, Il Sole24 Ore, 6 novembre 2009, n. 43 p. 37)



Rifiuti

■ TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 28 ottobre 2009, n. 1780

RIFIUTI – Art. 202 D.lgs. n. 152/2006 – Mancata istituzione della società d'ambito – Inoperatività della norma – Capo II del Titolo I della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

L'art. 202 D.Lgs. n. 152/2006 è sicuramente inoperante nell'ipotesi di mancata costituzione della società d'ambito: l'inoperatività deve intendersi, evidentemente, estesa - oltre che alla suddetta, singola disposizione - all'intero Capo III del Titolo I della Parte Quarta del D. Lgs. 152 (Capo espressamente dedicato al Servizio di gestione integrata dei rifiuti).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR TOSCANA, Sez. II – 14 ottobre 2009, n.1540

INQUINAMENTO – RIFIUTI – Terre e rocce da scavo provenienti da un sito sottoposto a bonifica – Equiparazione ai rifiuti – Art. 186, lett. e) d.lgs. n. 152/2006.

L'art. 186 d.lgs. 152/2006, c. 1, lett. e) subordina il riutilizzo delle terre e rocce da scavo al previo accertamento della loro non provenienza da siti contaminati, ovvero sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi degli artt. 239 e seg. del medesimo dlgs. Ne deriva la legittimità dell'equiparazione ai rifiuti delle terre da scavo provenienti da un sito di interesse nazionale sottoposto a bonifica, dovendosi la predetta equiparazione ritenere derivante dallo stesso dettato normativo.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ Cassazione penale, sez. IV, 15 aprile 2009, n. 15879,

Infortunio sul lavoro Sicurezza e integrità dei lavoratori Misure preventive Casco di protezione Responsabilità Datore di lavoro Direttore dei lavori

I responsabili della sicurezza restano tali indipendentemente dalla loro presenza, in quanto il controllo sulla sicurezza dei lavoratori deve necessariamente essere continuo.



La Corte di Cassazione, ritenendo in parte fondato il ricorso proposto, ha annullato la sentenza impugnata dagli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 589, c.p., per avere cagionato la morte di un bracciante agricolo che, durante l'esecuzione di lavori di decespugliamento, alle dipendenze dell'Ispettorato Forestale, era precipitato lungo un pendio scosceso perdendo il casco in dotazione privo di cinturino sottogola e battendo violentemente il capo contro la roccia. L'evento era stato ritenuto imputabile all'ispettore dipartimentale competente, datore di lavoro ai sensi del

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, art. 2, comma 1, lettera b), modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, che, tenuto a individuare le caratteristiche dei dispositivi di prevenzione in modo che fossero adeguati ai rischi riconosciuti nel documento di valutazione, aveva disposto, invece, l'acquisto e la fornitura, agli operatori dipendenti, di un dispositivo di prevenzione inadeguato (casco privo di sottogola, accidentalmente amovibile in caso di caduta) e non corrispondente a quello indicato dal documento di valutazione dei rischi adottato per il settore operativo in esame che aveva individuato al primo posto, tra le cause di infortunio per gli operatori braccianti agricoli comuni, la caduta da terreno accidentato contro cui l'elmetto in dotazione alla vittima non era palesemente adatto; al direttore dei lavori ed all'agente tecnico forestale, preposto al cantiere di lavoro, per non avere disposto e vigilato, lasciando il cantiere, con la dovuta diligenza, perizia e prudenza, in modo da evitare che il lavoratore, senza che fosse possibile un intervento in soccorso a opera degli altri addetti al lavoro, si esponesse a rischio di caduta in zona notoriamente pericolosa perché a ripido pendio assumendo autonomamente ogni iniziativa operativa sul lavoro che doveva essere eseguito al di fuori di ogni controllo, disposizione e supportomanuale. La sentenza di cui le parti offese nel procedimento penale hanno chiesto l'annullamento, emessa dalla Corte d'Appello, aveva assolto tutti gli imputati dal reato ascritto osservando che la presenza del direttore e dell'agente tecnico al momento dell'incidente non sarebbe servita a evitarlo e, riguardo al datore di lavoro, aveva osservato che per i braccianti agricoli non era prevista la dotazione di elementi protettivi dotati di sottogola riservati ai lavoratori edili, mentre gli altri dispositivi previsti per i braccianti agricoli erano regolarmente in dotazione a tutti i lavoratori impegnati nel servizio di disboscamento in cui era avvenuto l'incidente; sottolineando anche che il sottogola avrebbe aggravato il rischio per la possibilità di soffocamento. La Suprema Corte, ritenendo parzialmente fondato il ricorso, ha effettivamente ritenuto la sentenza impugnata non adeguatamente motivata sul punto essenziale del processo relativo alla qualifica di datore di lavoro di uno degli imputati; la sentenza si è limitata ad affermare che il provvedimento formale di attribuzione delle funzioni di datore di lavoro sarebbe stato notificato all'imputato solo successivamente al fatto, ma questa circostanza non poteva sicuramente giustificare l'affermazione per cui l'imputato non poteva essere considerato datore di lavoro ai fini della questione; bisognava accertare, invece, da quale provvedimento derivava concretamente la qualifica di datore di lavoro e i poteri inerenti alla stessa, soprattutto con riferimento al potere dispositivo concernente le misure di sicurezza per i dipendenti. Relativamente agli altri due imputati, invece, la Corte ha affermato che il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa anche nell'ipotesi di sua assenza dal luogo di lavoro, dovendo esercitare un'attenta attività di vigilanza sulla regolare esecuzione del lavoro stesso; l'agente tecnico forestale, invece, non può ritenersi responsabile dal momento che, nella sua qualità, non è riconoscibile quale destinatario della normativa antinfortunistica. Queste considerazioni non escludono la mancanza di adeguata motivazione espressa dalla sentenza impugnata relativamente agli imputati semplicemente osservando che la loro presenza non avrebbe impedito, comunque, l'evento. Una insufficiente motivazione è stata rilevata nella sentenza impugnata anche relativamente agli strumenti in dotazione ai dipendenti; il cinturino sottogola del casco protettivo, la cui mancanza ha evidentemente causato la caduta del casco stesso con la letale conseguenza dovuta all'urto del capo contro la roccia, non deve ritenersi quale potenziale fonte di rischio di soffocamento, dovendosi considerare, invece, che questo laccio avrebbe permesso di assicurare il casco alla testa della vittima impedendo l'urto fatale. (Maria Melizzi, Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore, 27 ottobre 2009, n. 20)



Valutazione di impatto ambientale

■ TAR LAZIO, Roma, Sez. II bis – 30 ottobre 2009, n. 10606

VIA – Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – Art. 7, c. 1 del D.L.n.90 del 2008, conv. dalla legge n. 123 del 2008 – Riduzione del numero dei componenti – Legge provvedimento – Impugnazione – Giustizia costituzionale.

In caso di leggi-provvedimento volte a "legiferare" scelte che di regola spettano all'autorità amministrativa e incidenti su un numero determinato di destinatari e a contenuto particolare e concreto, la tutela dei soggetti incisi da tali atti viene a connotarsi, stante la preclusione di un

sindacato da parte del G.A., secondo il regime tipico dell'atto legislativo adottato, trasferendosi dall'ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 59 del 1957, n.143 del 1989, n. 62 del 1993, nn. 347 e 492 del 1995, nn. 185 e 211 del 1988, nn.225, 226 e 364 del 1999, n. 429 del 2002, n. 267 del 2007, n. 21 del 2008 e, da ultimo, n. 137 del 2009). (nella specie, era stato impugnato l'art. 7, c. 1 del D.L.n.90 del 2008, conv. dalla legge n. 123 del 2008, con cui è stato ridotto da sessanta a cinquanta il numero dei componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale).

VIA – Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – D.M. 194/2008 – Natura – Provvedimento di revoca degli incarichi di componente – Disciplina della revoca – Applicabilità dei principi di cui alla legge n. 241/1990 – Illegittimità – Fondamento.

Con il DM 194/2008 si è in presenza di una vera e propria revoca degli incarichi di componente della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, che in quanto tale postula il rispetto delle disposizioni sulle garanzie procedurali di cui alla L. 241/1990. La revoca del provvedimento è infatti disciplinata in via generale dall'art. 21 quinquies L. 241/1990, come inserito dall'art. 14, c. 1, L. 15/2005, "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario" con la precisazione che "se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo". Si applicano quindi alla revoca, senza alcun dubbio, anche le norme generali sul procedimento amministrativo previste dalla medesima legge, a partire dall'adempimento garantistico di partecipazione di conoscenza del procedimento (art.7) fino alla obbligatoria esigenza di adeguata motivazione dell'atto, che si palesano ancor più determinanti nel caso di specie, in relazione all'ampia latitudine della discrezionalità amministrativa sottesa a quel tipo di provvedimento. La revoca è stata, infatti, disposta nei confronti dei componenti ancora in carica, prima della scadenza del mandato, senza alcuna istruttoria volta all'accertamento e alla valutazione dei risultati dell'attività compiuta da ciascun componente e dalla Commissione nel suo complesso, e quindi senza l'indicazione di elementi idonei a motivare la mancata conferma dei ricorrenti nell'incarico ancora in corso. È altresì mancata l'indicazione della modifica dell'organizzazione, delle competenze e delle attività della Commissione, tale da determinare quei tratti di discontinuità eventualmente idonei a giustificare la novazione dell'organo ed il conseguente integrale rinnovo della Commissione. Infatti, contestualmente alla revoca tacita, è stata rinnovata la composizione dell'organo mediante un atto d'alta amministrazione con il quale sono stati nominati ex novo tutti i componenti della pur preesistente Commissione, anziché dover limitare l'esercizio della propria discrezionalità alla riduzione di soli dieci commissari, così come previsto dalla legge, assicurando un congruo rapporto di proporzione fra le competenze ed esperienze da ciascuno apportate. (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR TOSCANA, Sez. II – 14 ottobre 2009, n.1536**

VIA – Progetto da sottoporre a VIA – Interessi coinvolti – Ponderazione – Regione Toscana – L.r. n. 79/98 – Impatto ambientale – Elemento primario.

Il progetto di un'opera da sottoporre a VIA deve essere valutato non per l'oggettiva conseguenza sull'ambiente che la sua realizzazione comporterebbe (comunque sempre esistente) ma ponderando con attenzione gli interessi coinvolti, tra cui vi è anche quello collettivo al beneficio conseguente alla stessa realizzazione (TAR Lazio, Sez. I, n. 5117/2004), ma ciò pur sempre tenendo in considerazione che è l'impatto ambientale, inteso come "l'insieme degli effetti diretti e indiretti, positivi e negativi, a breve e lungo termine, permanenti e temporanei, singoli, cumulativi, indotti sull'ambiente", come evidenziato dall'art. 17 l.r. Toscana n. 79/98, ad essere l'elemento primario da considerare al fine di non riscontrare alterazione del bene "ambiente" come descritto dall'art. 2, comma 2, l.r. cit. Lo stesso legislatore regionale ha infatti chiarito che la procedura di VIA, pur tenendo in conto la programmazione socio-economica del territorio, deve comunque essere svolta primariamente a salvaguardia e tutela della salute umana, della conservazione delle risorse, del miglioramento della qualità della vita, della protezione e conservazione delle risorse naturali, della sicurezza del territorio (art. 2, comma 1, l.r. cit.).

VIA – ENERGIA – Esigenze energetiche e tutela ambientale – Pari rilevanza costituzionale - Benefici derivanti dagli impianti eolici – Rilascio del giudizio di compatibilità ambientale in termini positivi – Conseguenza necessaria – Esclusione.

Nessuna norma o principio, sia a livello comunitario, sia a livello nazionale, sia a livello regionale riconosce come prevalente l'esigenza energetica rispetto a quella di tutela ambientale (TAR Sardegna, Sez. II, 3.10.06, n. 2082). L' "astratta necessarietà" degli impianti eolici non può mai quindi condizionare e vincolare in maniera assoluta il giudizio di compatibilità ambientale, obbligandone il rilascio in termini positivi in relazione ai benefici legati all'efficienza energetica per la collettività, perché, altrimenti, si darebbe luogo ad un totale sbilanciamento (in favore delle sole esigenze energetiche) di un sistema di valori – quali quelli paesistico-ambientali ed economici - aventi invece pari rilevanza costituzionale (TAR Sardegna, Sez. II, 3.10.06, n. 2083).
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 15/10/2009, Sentenza C-263/08**

V.I.A. - DIRITTO DELLE ACQUE - Drenaggio delle acque infiltrate in un tunnel che accoglie cavi elettrici - Autorizzazione di progetti che possono avere un notevole impatto sull'ambiente - Partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale - Punto 10, lett. I), all. II dir. 85/337/CEE suc. mod. dir. 2003/35/CE.

Il drenaggio delle acque infiltrate in un tunnel che accoglie cavi elettrici e l'introduzione di acqua nel suolo o nella roccia al fine di compensare un eventuale abbassamento del livello delle acque freatiche nonché la realizzazione e la manutenzione di impianti per il drenaggio e l'introduzione di acqua, rientra nel punto 10, lett. I), dell'allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, a prescindere dalla destinazione finale delle acque freatiche e, in particolare, indipendentemente dal fatto che esse facciano oggetto o meno di un successivo utilizzo.

■ **TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez.I – 6 ottobre 2009, n.1755**

VIA – Procedura – Termini – Carattere sollecitatorio – Interesse del proponente.

I termini di durata della procedura di Via non possono essere considerati perentori: essi infatti non sono assistiti da alcuna espressa decadenza, né sono previste conseguenze giuridicamente significative o sanzioni per la loro decorrenza. Essi, invece, hanno carattere sollecitatorio rispetto alla definizione dell'iter procedimentale, rispondono all'interesse primario di contenere in tempi ragionevoli e giustificati le varie fasi delle procedure autorizzative e, perciò, non possono che essere stabiliti a favore del solo proponente.

VIA – Procedimento – Regione Emilia Romagna – Autorizzazioni e atti di assenso in materia ambientale e paesaggistica – Concentrazione nel procedimento VIA – Art. 6 L.R. n. 21/2004.

Ai sensi dell'art. 6 della Legge Regione Emilia Romagna n. 21/2004, il procedimento di VIA concentra in sé tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico - territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del Comune e dell'Ente di gestione di area naturale protetta regionale, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale .

VIA – Conferenza di servizi – Partecipazione – Art. 14 L. n. 241/190 – Definizione di "comuni interessati"ex L.r. Emilia Romagna n. 9/99.

L'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 circoscrive espressamente la legittimazione alla partecipazione alla Conferenza decisoria alle sole Amministrazioni cui spetti per legge esprimere sull'oggetto del procedimento intese, concerti, nulla-osta o assensi. La partecipazione alla Conferenza di Servizi è quindi necessaria per quelle sole Autorità cui la legge abbia assegnato il potere di subordinare l'attuazione del progetto a una propria manifestazione di volontà provvedimentoale. In quest'ottica i comuni interessati definiti all'articolo 2 lettera j) della legge della Regione Emilia Romagna n. 9 del 1999 come i comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione

degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati sono solo quelli direttamente toccati nel loro territorio dalla realizzazione dell'impianto.
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR TOSCANA, Sez. II – 6 ottobre 2009, n. 1505**

VIA – CAVE E MINIERE – Attività di ricerca di sostanze minerarie – Attività di coltivazione – Distinzione – Effetti sulla VIA.

L'attività di ricerca delle sostanze minerarie è distinta per oggetto e per contenuto da quella di coltivazione delle medesime sostanze, e tale differenza, che si riflette in primo luogo nel diverso regime giuridico e nella diversa natura del titolo in forza del quale l'una o l'altra attività vengono esercitate, implica altresì che la valutazione di impatto ambientale debba essere rinnovata ogniqualvolta, all'esito positivo della ricerca, voglia farsi seguire lo sfruttamento delle risorse rinvenute previo rilascio della relativa concessione.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I – 29 settembre 2009, n. 2149**

VIA – Finalità – Natura, ubicazione e dimensioni dell'impianto – Effetti sugli equilibri ecologici.

La disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale sia comunitaria che nazionale è univoca nel definire che lo scopo di detta valutazione è quello di prevedere e stimare l'impatto sull'ambiente nel breve e nel lungo periodo di interventi, programmi e progetti di opere pubbliche e private. La disciplina comunitaria (art. 3 della direttiva 27 giugno 1985 n. 85/337/CEE come sostituito dall'art. 1 della direttiva 97/11/CE) stabilisce infatti che "la valutazione di impatto ambientale individua, descrive e valuta in modo appropriato per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio, i beni materiali ed il patrimonio culturale, l'interazione tra i suddetti fattori". L'art. 4 del d. lgv. n. 152 del 2006 e l'art. 1 della l. reg. Puglia 12 aprile 2001, n.11 ripetono quanto riportato nella direttiva CEE citata. In breve, la disciplina vigente individua la finalità della valutazione di impatto ambientale nella ottimizzazione delle scelte relative ad un'opera in quanto in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente. Ne consegue che in sede di V.I.A. vanno valutate la natura, le dimensioni e l'ubicazione dell'impianto come progettato dal soggetto proponente in relazione agli effetti che esso può avere sugli equilibri ecologici che caratterizzano il territorio ove l'impianto è localizzato.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)